

STATUTO

L'Associazione "**La Grande Rondine**" che trae la sua origine da una lunga tradizione e da feconde esperienze di coordinamento e di lavoro congiunto dell'associazionismo e del volontariato collegnese: **Ass. Amici di Piazza "Che" Guevara, Ass. L'Alveare, Ass. Lorenzo Milani, Ass. Lo Spigolo, Ass. San Lorenzo, CNGEI Collegno 5, Comitato di solidarietà con la ex-Juogoslavia, FORUM dei Giovani, Gruppi Scout dell'Agesci: Collegno I, Regina Margherita I, Paradiso 3, Gruppo Spontaneo Zona Ovest, Incontro e Solidarietà**, in continuità con lo spirito e i valori di democrazia, solidarietà, pace e giustizia sociale condivisi in tanti anni di attività, si dà il presente Statuto:

ART. 1- E' costituita con sede a Collegno in via Martiri XXX Aprile 30, presso il Padiglione 14 dell'ex Ospedale Psichiatrico di Collegno - Parco Generale Dalla Chiesa, un'associazione di promozione sociale che assume la denominazione di: Associazione "La Grande Rondine".

ART. 2- L'Associazione è un centro permanente di promozione sociale e culturale, apolitico, pluralista, a carattere volontario e democratico. L'Associazione non persegue finalità di lucro.

ART. 3- Scopo primario dell'Associazione è quello di promuovere:

- azioni che sviluppino lo scambio interculturale, sociale, ludico tra i propri soci favorendo la partecipazione della cittadinanza;
- tutte le forme dell'espressione artistica, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci/e e della Comunità locale.

Sono compiti dell'Associazione:

- a) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei/le cittadini/e

promuovendo la democrazia, la solidarietà nei rapporti umani, la comunicazione con altre culture e la difesa delle libertà civili individuali e collettive;

- b) favorire l'estensione di attività culturali e ricreative, di formazione e di informazione; organizzare iniziative, servizi, attività culturali, sportive, turistiche, della ricerca delle tradizioni culinarie e ricreative, atte a soddisfare le esigenze di conoscenza, di svago e di riposo dei/le soci/e e dei/le cittadini/e, anche in collaborazione con altre Associazioni, Enti, mezzi di comunicazione, cooperative, che non siano in contrasto con il presente Statuto e che agevolino l'attuazione degli scopi associativi.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e finanziarie che riterrà opportune.

ART. 4 - Il numero dei/le soci/e è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti/e i/le cittadini/e, senza distinzione di sesso, età, religione.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir menì solo nei casi previsti dal successivo art.9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni temporanee e strumentalmente connesse e singole attività.

ART. 5 - Per essere ammessi a socio/a è necessario:

- 1) Formulare richiesta al Consiglio Direttivo, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza.
- 2) Dichiarare di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organismi sociali.

ART. 6 - È compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più consiglieri da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro 30 giorni dalla data di richiesta, in merito alle domande di ammissione, verificando che fli

aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Qualora la domanda sia accettata al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale e il nominativo verrà annotato nel libro soci. A seguito dell'accettazione il socio diventa titolare di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

ART. 7 - I/Le soci/e hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni indette dall'Associazione stessa, a riunirsi in un assemblea per discutere e votare sulle questioni inerenti all'Associazione, ad eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti.

ART. 8 - I/Le soci/e sono tenuti/e:

- al pagamento annuale della quota sociale;
- alla osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organismi sociali, nonché a mantenere una irreprensibile condotta civile e morale all'interno dei locali dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasferibile.

ART. 9 - La qualifica di socio/a si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;

- dimissioni;
- espulsione o radiazione.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio/a, mediante la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere adottate dagli organismi sociali;
- b) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- c) quando sia accertato che un socio/a si sia appropriato indebitamente di fondi sociali, atti, documenti o altro di proprietà dell'Associazione.

Contro ogni provvedimento di sospensione, radiazione o espulsione è ammesso il ricorso entro 30 giorni, sul quale si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

ART. 10 - Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà della stessa,
- b) fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
- c) contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- d) dalle quote di partecipazione in aziende private che abbiano finalità comuni a quelle quote definite dal presente Statuto;
- e) dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, a norma dell'Art.12 del presente Statuto.

ART. 11 - L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e

finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo.

Ulteriore proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dovrà evidenziare in modo analitico i costi e i proventi di competenza dell'esercizio e le partite creditorie e debitorie.

ART. 12 - Il residuo attivo sarà devoluto come segue:

- il 10% a fondo riserva;
- il rimanente a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art.3 e per nuovi impianti o attrezzature.

ART. 13 - Sono organismi di direzione dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

ART. 14 - Le Assemblee dei/le Soci/e possono essere ordinarie e straordinarie. Le Assemblee sono convocate dal Consiglio Direttivo con annuncio scritto affisso all'interno della sede contenente data, ora, luogo, di prima e seconda convocazione e ordine del giorno con preavviso di gg.15 o dietro richiesta scritta e motivata di 1/5 dei/le soci/e.

ART. 15 - In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei/le soci/e. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero dei/le presenti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei/le partecipanti. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima. Non sono ammesse deleghe.

ART. 16 - L'Assemblea ordinaria viene convocata ogni anno nel periodo che va dal 1 gennaio al 30 aprile successivo. Essa:

- approva il rendiconto economico finanziario;
- approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e il relativo documento economico programmatico;
- elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo) e quelli di garanzie e di controllo (Collegio dei sindaci revisori) secondo la scadenza prevista;
- approva gli stanziamenti per le iniziative previste dal comma secondo dell'art.12 del presente Statuto.

ART. 17 - L'Assemblea straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto, necessita della presenza di almeno 1/3 dei soci/e con diritto di voto ed il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'art. 26.

ART. 18 - Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/10 dei/lle presenti. Per la elezione delle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.

ART. 19 - L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta da un/una presidente nominato/a dall'Assemblea stessa; le delibere adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali. Tale verbale dovrà poi essere messo a disposizione dei soci.

ART. 20 - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 a un massimo di 13 eletti/e fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i/le suoi/sue componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale per tutti gli atti, compresi la stipula di contratti, l'apertura di conti correnti e di tutte le operazioni bancarie, è il responsabile di ogni attività, convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione, redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente.

I verbali del Consiglio Direttivo dovranno essere a disposizione dei soci.

Il Direttivo può fissare le responsabilità degli/le altri/e consiglieri/e in ordine alle attività dell'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali. È riconosciuto al Consiglio Direttivo il potere di cooptare altri/e componenti fino ad un massimo di 1/3.

ART. 21 - Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il/la Presidente o ne faccia richiesta 1/3 dei/le consiglieri/e. le sedute sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Le votazioni sono normalmente palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta.

ART. 22 - Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi di attività sociali previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei/le Soci/e;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere il rendiconto economico finanziario;

- compilare i progetti per l'impegno dei residui del bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l' ammissione dei soci/e, può delegare allo scopo uno o più consiglieri;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci/e;
- favorire la partecipazione dei/le soci/e alle attività dell'Associazione.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati/e. Detti/e responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con parere consultivo.

ART. 23 - I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le riunioni. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade.

Il consigliere decaduto o dimissionario, può essere sostituito, ove esista, dal socio risultato primo escluso all'elezione del Direttivo, diversamente a discrezione del Consiglio. La quota massima di sostituzioni è fissata in 1/3 dei componenti originari, dopo tale soglia il Direttivo decade. Il Direttivo decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci indicando nuove elezioni entro 15 giorni.

ART. 24 – Il Collegio dei sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo.

Qualora si renda necessario per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà nominato il Collegio dei/le sindaci/chesse revisori formato da tre

componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione, ma con comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. Ha il compito di controllare tutta l'attività amministrativa e finanziaria dell'Associazione, nonché di verificare l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo. Relaziona al Consiglio e all'Assemblea.

I sindaci revisori hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio Direttivo, con voto consultivo. Durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

ART. 25 - Le cariche di Consigliere e Sindaco revisore sono incompatibili tra di loro.

ART. 26 - La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i 4/5 dei soci in un'Assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi.

Ove non sia possibile raggiungere tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno 20 giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato.

L'Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto e comunque per scopi di utilità sociale.

ART. 27 - Per quanto non compreso nel presente Statuto decide l'Assemblea ai sensi del codice civile e delle leggi vigenti.

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO



Registrato e RIVOLI, il 17 MAG 2002

al N. 5583 serie 3

Esatte lire 129,11 (CENTO DOTTANTANOVE/11)

